

# aran

AGENZIA PER LA  
RAPPRESENTANZA  
NEGOZIALE  
DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita



N.0005100/2019 del 26/07/2019

*Direzione Contrattazione I  
UO Stato, enti ed agenzie*

**Al Ministero della Difesa  
Agenzia Industrie Difesa  
Direzione generale**

PEC: aid@postacert.difesa.it

*Risposta a nota Prot. n. 6546 del 5/07/2019  
Prot. ARAN E n. 4668/2019*

**Oggetto:** Chiarimenti in materia di applicazione dell'art. 1256 del codice civile.

È stato chiesto a questa Agenzia di pronunciarsi in merito agli istituti contrattuali da applicare all'assenza del personale verificatasi in relazione all'intervenuta chiusura di tre giorni della sede di lavoro per guasto tecnico.

Nello specifico, a fronte dell'invito dell'amministrazione a fare ricorso al recupero delle prestazioni lavorative non effettuate durante i giorni di chiusura o, in alternativa, all'utilizzo delle ferie, è invece stata avanzata dalle rappresentanze sindacali la richiesta di non dare luogo ad alcun recupero, in coerenza con le previsioni dell'art. 1256 del Codice civile, per cui si chiede di conoscere quale sia la disciplina corretta da adottare.

Si premette che nel vigente CCNL del Comparto Funzioni centrali non vi sono disposizioni specifiche sull'argomento. Sulla base dell'art. 1463 del Codice Civile, si ritiene che nel caso in cui l'impossibilità di ricevere la prestazione di lavoro sia dipesa da forza maggiore sopravvenuta non imputabile al datore di lavoro, i lavoratori non possono richiedere la retribuzione per i periodi di mancata effettuazione della prestazione lavorativa. Al fine di non creare un eccessivo disagio ai lavoratori, è comunque possibile per l'amministrazione corrispondere la retribuzione per i giorni in cui si è verificata la situazione di forza maggiore, predisponendo, come nell'ipotesi prospettata, il recupero delle giornate di mancata prestazione lavorativa o la giustificazione dell'assenza mediante ricorso alle ferie. Viceversa, laddove l'impossibilità di rendere la prestazione sia imputabile al datore di lavoro (ad esempio, nel caso di negligenza di quest'ultimo), il lavoratore può vantare il diritto a ricevere la retribuzione.

Distinti saluti.

**Il Direttore**  
**Pierluigi Mastrogiuseppe**

VIA DEL CORSO 476  
00186 ROMA  
TEL. +39.06.32483231-232  
FAX +39.06.32483252  
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it  
C.F. 97104250580